



A TUTTI I CLIENTI
- LORO SEDI -

Circolare n. 8/17
Legnago, 22.12.2017

DETRAZIONE IVA FATTURE DI ACQUISTO

La norma contenuta nella manovra correttiva (articolo 2 del DL 50/2017) ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione IVA (articolo 19 del DPR 633/1972).

Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione Iva

Il momento entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva sugli acquisti (articolo 19), quindi, non corrisponde più al termine entro cui va trasmessa la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma corrisponde al termine entro cui va trasmessa la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, riducendone drasticamente i termini.

Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l'Iva è esigibile, ovvero quando l'operazione si considera "effettuata" ai fini Iva:

- per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato o pagato;
- per le prestazioni di servizi, all'atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all'importo fatturato o pagato.

In base alle nuove regole, supponendo di aver "effettuato" l'operazione nel corso del 2017 e di aver ricevuto la relativa fattura nei primi mesi del 2018, il diritto a detrarre l'Iva - in linea generale - può essere esercitato entro il termine di presentazione del modello Iva 2018, periodo d'imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30 aprile 2018.

Tali disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dall'1 gennaio 2017.

Si forniscono di seguito alcuni esempi:

- le **fatture datate 2015** potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile del 2018 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2017);
- le **fatture datate 2016** potranno essere portate in detrazione IVA entro il 30 aprile 2019 (dichiarazione IVA periodo d'imposta 2018);
- le **fatture datate 2017** potranno essere portate in detrazione entro il 30 aprile 2018, facendole concorrere insieme al credito del 2017.

**Si invitano, pertanto, i Sig.ri Clienti
a contattare i propri fornitori per sollecitare l'invio di tutte le fatture d'acquisto datate 2017
al fine di non perdere il diritto alla detrazione dell'IVA.**

STAMPA REGISTRI CONTABILI

Per coloro che provvedono autonomamente alla tenuta dei registri contabili, si ricorda che si avvicina la scadenza della loro trascrizione su carta se tenuti con metodi meccanografici.

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la scadenza per la stampa non coincide più con il termine di presentazione delle dichiarazioni, ma è collocata entro tre mesi dall'adempimento.

In concreto significa che, relativamente alla **stampa dei registri contabili relativi al periodo di imposta 2016 tenuti con sistemi meccanografici** (per soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), l'adempimento deve essere effettuato entro tre mesi dal 31/10/2017 (termine prorogato a questa data per coloro che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), cioè **entro il 31.01.2018**.

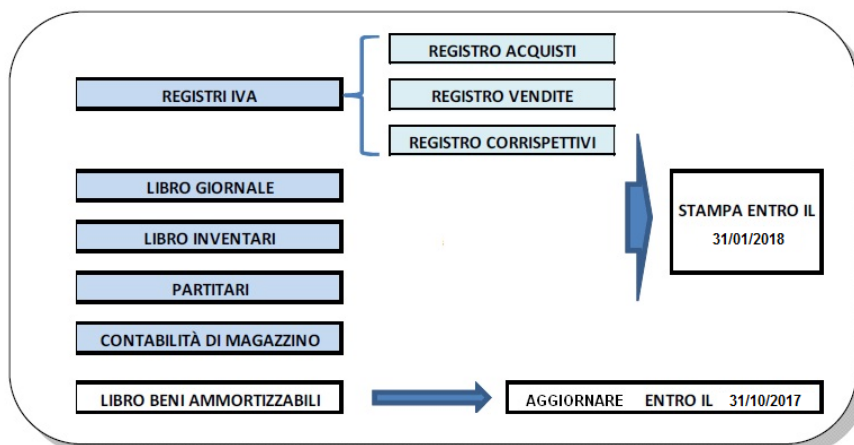
REGISTRI INTERESSATI: quelli tenuti con sistemi meccanografici sia ai fini Iva che dei redditi:

- ☐ **registri IVA:** per le contabilità **semplificate ed ordinarie**;
- ☐ **libro giornale e libro inventari:** per le contabilità **ordinarie** (anche per i professionisti).

NOTA BENE: l'**obbligo di stampare** le scritture contabili sui registri **non vale per** i soggetti che le conservano su **supporti informatici** (CD-ROM, DVD, ecc.), che hanno formalizzato la procedura dell'archiviazione documentale digitale.

REGISTRO BENI AMMORTIZZABILI (ove non sia sostituito dal libro inventari): anch'esso va stampato entro 3 mesi dal termine per l'invio delle dichiarazioni, ove tenuto in forma meccanografica. Va però **aggiornato entro la data del termine per l'invio delle dichiarazioni (31/10/2017)**.

SCRITTURE ANNO 2016



Modalità operative di stampa:

- in seguito al venir meno dell'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale, la numerazione dei registri deve essere effettuata direttamente dal contribuente in modo progressivo per anno, con l'indicazione dell'anno a cui si riferisce la contabilità con la modalità 1/2016, 2/2016... ecc;
- se i registri sono tenuti a fogli mobili, occorre che ciascuna pagina sia intestata al soggetto obbligato alla tenuta dei registri.

Obbligo di pagare l'imposta di bollo libro giornale e libro inventari:

	TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA	IMPOSTA DI BOLLO OGNI 100 PAGINE O FRAZIONE DI 100 PAGINE
Società di capitali (Srl e Spa)	da € 309,87 a € 516,46 Libro giornale - Libro inventari	€ 16,00
Società di persone Società cooperative Imprese individuali	Non dovuta	€ 32,00 (pari a 2 marche)

NOTA BENE le marche da bollo elettroniche su supporto autoadesivo che si acquistano in tabaccheria (le vecchie marche cartacee sono fuori corso) hanno impressa la **data di stampa** che, per evitare sanzioni in caso di controllo, deve essere tassativamente **anteriore alla data di stampa** dei registri.

L'ARCHIVIAZIONE SOSTITUTIVA DEI REGISTRI CONTABILI

Nella conservazione digitale è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Il processo di conservazione sostitutiva è finalizzato a rendere un documento elettronico non deteriorabile e, quindi, disponibile nel tempo nella sua autenticità ed integrità e va concluso entro il termine di 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione annuale (**per l'esercizio 2016, entro il 31 gennaio 2018**).

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "informatici"

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei: va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501. L'ammontare annuo dell'imposta dovuta è determinato in funzione della quantità di fatture, atti, documenti e registri emessi o utilizzati nel corso dell'anno. La risoluzione n. 161/E del 9 luglio 2007 ha chiarito che per registrazione deve intendersi ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio.

Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32,00 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	non dovuta

TERMINE PROCESSO DI CONSERVAZIONE FATTURE ELETTRONICHE

Si ricorda che il processo di conservazione delle fatture elettroniche deve essere concluso entro tre mesi dai termini di presentazione delle dichiarazioni annuali che quest'anno sono state spostate al 31 ottobre 2017, per coloro che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Pertanto, **il 31 gennaio 2018 scade il termine del processo di conservazione digitale delle fatture elettroniche emesse nel 2016** mediante apposizione del riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione.

Soggetti obbligati

Soggetti che hanno emesso fatture elettroniche nel corso del 2016 con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Modalità operative

La fatturazione elettronica è stata resa obbligatoria nei confronti della Pubblica amministrazione con decorrenza dal 31 marzo 2015 e verso il GSE con decorrenza dal 21 settembre 2015. I documenti informatici sono conservati in modo tale che:

- siano rispettate le norme del codice civile, le disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- siano consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste.

Il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione.

Marca temporale

La Marca Temporale è un servizio a pagamento offerto da un Ente Certificatore Accreditato che certifica l'apposizione di data e ora su un documento informatico, rendendole opponibili a terzi.

Apponendo la marca temporale quindi si ottiene un documento con data certa assimilabile ad una scrittura privata con firma autenticata da un pubblico ufficiale.

La Marca Temporale viene apposta automaticamente dalla procedura contestualmente alla firma digitale del responsabile, al termine del processo di conservazione.

Conservazione sostitutiva

Si ricorda che le fatture elettroniche dovranno essere conservate digitalmente per dieci anni.

N.B.

I Sigg.ri Clienti che hanno provveduto autonomamente all'invio di fatture elettroniche sono pertanto pregati di contattare il proprio fornitore di software per verificare la correttezza del processo di conservazione dei documenti informatici.

Per coloro che hanno affidato allo Studio l'invio delle fatture elettroniche provvederemo noi a tale adempimento.

INVENTARIO E VALUTAZIONE RIMANENZE DI MAGAZZINO

Per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, si rende necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione, lavori e servizi in corso su ordinazione e prodotti finiti esistenti al 31 dicembre 2017 presso l'azienda, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).

Restano esclusi i beni ricevuti in deposito, lavorazione o visione. La valutazione delle rimanenze dà l'occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile e viene effettuata in base a conta fisica (inventario di fatto), da effettuarsi alla data di riferimento del bilancio, ovvero in base alle risultanze della contabilità di magazzino. L'inventario così redatto, che è necessario conservare fino al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione, dovrà poi essere integrato con la valutazione delle rimanenze compatibilmente con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.

Ricordiamo che l'obbligo di gestire la contabilità di magazzino scatta per le imprese che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori ad € 5.164.568,99 contestualmente a rimanenze totali superiori a € 1.032.913,80.

COMPENSI AMMINISTRATORI: DEDUCIBILI CON DELIBERA

I compensi degli amministratori non sono deducibili dal reddito d'impresa in difetto dei requisiti di certezza e di inerenza prescritti dall'articolo 75 del TUIR. Il beneficio fiscale è ammesso solo nel caso in cui i compensi siano prestabiliti nello statuto o approvati dall'assemblea dei soci.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, con la sentenza 19 luglio 2013, n. 17673. La Corte di Cassazione, ha sentenziato che si può parlare di costi deducibili per l'impresa, laddove quest'ultima dimostri la **predeterminazione** degli stessi attraverso una delibera assembleare che abbia stabilito le **somme spettanti agli amministratori**, in assenza di un'apposita previsione dello statuto. Si ricorda, inoltre, che **il compenso dell'amministratore è deducibile fiscalmente nell'anno dell'effettiva erogazione dello stesso**.

Pertanto, in base al criterio di cassa allargato, il compenso degli amministratori potrà essere dedotto nell'esercizio 2017 se pagato entro il 12 gennaio 2018.

TASSO DI INTERESSE LEGALE 2018 ALLO 0,3%

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 2017, n. 292, il Decreto MEF 13 dicembre 2017 che modifica il tasso di interesse legale annuo.

In particolare, l'art. 1 del presente Decreto dispone che la misura del saggio degli interessi legali (art. 1284 C.c.) è fissata allo 0,3% con decorrenza dal 1° gennaio 2018 (il tasso di interesse per il 2017 era pari allo 0,1%).

VOUCHER INPS IN SCADENZA

L'Inps, con l'emanazione del messaggio n. 4752 del 28.11.2017, ha fornito le istruzioni per gestire i voucher nel periodo transitorio fino al 31.12.2017.

Nel caso di utilizzo di buoni lavoro tramite la procedura telematica, le prestazioni di lavoro accessorio poste in atto fino al 31.12.2017 devono essere consuntivate dal committente improrogabilmente entro il 15.01.2018.

I rimborsi dei versamenti effettuati entro il 17.03.2017 e non utilizzati entro il 31.12.2017, possono essere richiesti mediante il modulo SC52 entro il 31.03.2018.

Pur rimanendo fermo il periodo di validità delle funzioni di pagamento e di rimborso dei voucher venduti presso i punti di emissione autorizzati (Pea) e presso gli uffici postali, gli adempimenti relativi ai Voucher Pea devono essere posti in essere entro il 16.03.2018.

SCADENZIARIO DICEMBRE 2017 – GENNAIO 2018

GIORNO	SCADENZA
27 dicembre 2017	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile
	IVA – Versamento dell’acconto IVA relativo all’imposta dovuta per il mese di dicembre 2017 o per l’ultimo trimestre 2017
31 dicembre 2017	Rilevamento inventario fisico di magazzino al 31.12.2017
	Opzione regime fiscale patent box
16 gennaio 2018	Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili
	Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendenti e su provvigioni
	Versamento contributi INPS per i lavoratori dipendenti
25 gennaio 2018	Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile/trimestrale
31 gennaio 2018	Imposta comunale sulla pubblicità
	Versamento tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
	Termine processo di conservazione fatture elettroniche
	Stampa libri contabili (entro 3 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni)



ATTENZIONE: Si avverte la gentile clientela che lo Studio
rimarrà chiuso per le festività natalizie
dal giorno **27 dicembre 2017 al giorno 5 gennaio 2018.**

Lo Studio riprenderà regolarmente i lavori dal giorno 8 gennaio 2018.
Auguriamo a tutti un buon natale ed un felice anno nuovo.



Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link:
<http://www.studioventurato.it/circolari.htm>

CORDIALI SALUTI

STUDIO VENTURATO

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni approfondimento o parere.